



Circ. n. 201

Saronno, 3 dicembre 2019

Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Al D.S.G.A.

OGGETTO: Vigilanza alunni

**Si ricorda nuovamente l'obbligo di vigilanza sugli alunni.**

- **Si ricorda ai docenti l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, comma 5 CCNL 2006/2009, di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per consentire l'ingresso ordinato degli studenti e di assistere all'uscita dei medesimi, dopo il suono della campana; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.**
- Si raccomanda una particolare attenzione alla vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante i momenti ricreativi e gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche a piedi o con il trasporto, l'ingresso e l'uscita dalla scuola, tutti tempi e attività che presentano una più elevata probabilità di rischio per il verificarsi di incidenti e infortuni.
- **Durante l'intervallo gli studenti possono uscire dall'aula e recarsi nel cortile antistante la scuola; si ricorda ai Docenti l'obbligo di vigilare gli alunni, secondo i piani di sorveglianza stabiliti da questo ufficio. Gli altri Docenti in servizio durante gli intervalli saranno presenti nelle loro classi, come previsto nei rispettivi orari. I Docenti in servizio in compresenza si alterneranno nella vigilanza in aula e nel corridoio del piano in cui si trova la loro classe.**
- **Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dall'aula uno alla volta e solo in caso di necessità.**
- **Le ore di supplenza sono ore di attività didattica e la vigilanza degli studenti è sotto la responsabilità del Docente che sostituisce il collega assente.**
- E' responsabilità del Dirigente Scolastico prendere le opportune misure organizzative, che garantiscano la vigilanza sugli studenti anche nelle aree esterne, di pertinenza dell'Istituto.
- **Si ricorda l'art.28 comma10 del CCNL 2006/2009:**  
"Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica."
- Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, **corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenni per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia**, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Tale dovere di vigilanza si estende a tutta l'area dell'Istituzione Scolastica, quindi sia all'interno dell'edificio scolastico, che alle sue pertinenze, quindi cortili e o altre aree antistanti.
- La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che **l'onere della vigilanza si estende anche nei confronti degli alunni maggiorenni**, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale dell'Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**"GINO ZAPPA"**

Via Achille Grandi, 4 - 21047 Saronno (VA)  
Telefono: 02 960 31 66 - Fax: 02 967 014 31  
Cod.Univ.Uff.: UFMUGQ - Cod.Fisc.: 9400170129 - Cod.Mecc.: VATD08000G  
E-mail: vatd08000g@istruzione.it - Sito web: www.itezappa.edu.it




FONDI STRUTTURALI EUROPEI




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi e materia di Edilizia  
Sede: Via Salaria 114 - 00198 Roma  
Tel. 06 475961 - Fax 06 47596211  
www.miur.it

PER LA SCUOLA - COMPETENZE AMBIENTALI E L'APPROFONDIMENTO 872-11502

relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.

- **Relativamente alla vigilanza durante gli intervalli, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata vigilanza costituisce un'ipotesi di colpa grave** poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può discolarsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.
- Ai fini della esclusione della responsabilità penale, civile e disciplinare conseguente ad un infortunio di un alunno e ad ogni altro fatto dannoso che comporti un danno per i terzi o per l'Amministrazione, **non è sufficiente la sola "presenza" dell'insegnante, ma, secondo giurisprudenza costante, è invece necessario un comportamento "attivo"**, che consiste anche nell'adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitare l'evento, nel tenere conto della ripetitività e della ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, del particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano prevedibili, dell'età degli allievi, infine anche dell'eccessiva vivacità di taluni di essi, della loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, secondo una prospettazione che fa ritenere che certi eventi verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.
- Come previsto nel profilo **Area A CCNL 2006/2009**, il personale collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola, con **compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni**, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".
- I **collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici** avranno cura di svolgere inoltre una **funzione di accoglienza del pubblico**; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle presso gli uffici qualora ne abbiano bisogno. **Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti**. In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.
- Durante le **assemblee di classe degli studenti**, ferma restando la libertà di espressione, resa sempre in modo civile, i **docenti** hanno l'obbligo di **esercitare una "discreta" vigilanza degli studenti** (il docente deve essere almeno nelle vicinanze dell'aula in cui si svolge l'assemblea), al fine di evitare eventi dannosi o gravi violazioni del Regolamento di disciplina degli studenti.

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Elena Maria D'Ambrosio